Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Martedì, 26 febbraio 1924** — **Numero 48**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80;* all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 20* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) o decorrono dal 1º di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda.

La *Gazzetta Ufficiale* e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: ALESSANDRIA - *A. Boffi.* — ANCONA - *G. Fogola.* — AQUILA - *F. Agnelli.* — AREZZO - *A. Pellegrini.* — ASCOLI PICENO - *S. Pierucci.* — AVELLINO - *C. Leprini.* — BARI - *Fratelli Favia.* — BELLUNO - *S. Benetta.* — BENEVENTO *E. Podio.* — BERGAMO *Anonima libraria italiana.* — BOLOGNA - *L. Cappelli.* — BOLZANO - *L. Trevisini.* — BRESCIA *E. Castoldi.* — CAGLIARI - *G. Carta.* — CALTANISSETTA - *P. Milia Russo.* — CAMPOBASSO *R. Golitti.* — CASERTA - *F. Abussi.* — CATANIA - *G. Giannotta.* — CATANZARO - *G. Mazzocco.* — CHIETI - *E. Piccirilli.* — COMO - *C. Nani e C.* — COSENZA - (*) — CREMONA (*) — CUNEO - *G. Salomone.* — FERRARA - *Taddei Soati.* — FIRENZE - *M. Mozzon.* — FOGGIA *G. Pilone.* — FORLÌ - *G. Archetti.* GENOVA *Anonima libraria italiana.* — GIRGENTI - (*) — GROSSETO - *F. Signorelli.* — LECCE - *Fratelli Lazzaretti.* — LIVORNO - *S. Belforte e C.* — LUCCA - *S. Belforte e C.* — MACERATA - (*) — MANTOVA - *G. Mondovi.* — MASSA-CARRARA - (*) — MESSINA - *G. Principato.* — MILANO - *Anonima libraria italiana.* — MODENA - *G. T. Vincenzi e nipote.* — NAPOLI - *Anonima libraria italiana.* — NOVARA - *R. Guaglio.* — PADOVA - *A. Draghi.* — PALERMO - *O. Fiorenza.* — PARMA - *D. Vannini.* — PAVIA - *Successori Bruni Narelli.* — PERUGIA (*) — PESARO-URBINO - (*) — PIACENZA - *V. Porta.* — PISA - *Librerie italiane riunite.* — POLA - *E. Schmidt.* — PORTO MAURIZIO - *S. Benedusi.* — POTENZA (*) — RAVENNA - *E. Lavagna e F.º* — REGGIO CALABRIA - *R. D'Angelo.* — REGGIO EMILIA - *L. Bonvicini* — ROMA *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — ROVIGO *G. Maria.* — SALERNO - *N. Sarasino.* — SASSARI *G. Ledda.* — SIENA - *Libreria S. Bernardino.* — SIRACUSA - *C. Greco.* — SONDRIO *Zarucchi.* — SPEZIA - *A. Zacutti.* — TARANTO - *Fratelli Filippi.* — TERAMO - *L. d'Ignazio.* — TORINO - *F. Casanova e C.* — TRAPANI - *G. Banci.* — TRENTO *M. Disertori.* — TREVISO - *Longo e Zoppelli.* — TRIESTE - *L. Cappelli.* — UDINE - *Carducci.* — VENEZIA - *S. Serafin.* — VERONA - *R. Cabianca.* — VICENZA - *G. Galla.* — ZARA - *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 25 luglio 1922 che regifica la scuola tecnica pareggiata di Biella, pubblicato, a pag. 621, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio u. s., per omissione nella copia trasmessaci, non venne inserita la controfirma dell'allora Ministro per il tesoro, Peano, come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3137, relativo all'Istituto pensioni per impiegati nella Venezia Tridentina e nella Dalmazia annessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio p. p., all'art. 2, ove è detto *computibili*, deve dirsi: *compatibili*, e nell'art. 8, invece di *stessa*, deve dirsi *sesta*, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3213.

Riordinamento del servizio geologico ed applicazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale dell'ufficio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 19;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1920, n. 230, concernente il riassetto del Regio ufficio geologico;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile stesso anno, reg. agr. n. 8, foglio n. 120;

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, n. 1444;

Visto il R. decreto 29 luglio 1920, n. 1207;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

COMPITI DELL'UFFICIO GEOLOGICO.

Art. 1.

L'Ufficio geologico provvede:

a) al rilevamento ed alla pubblicazione della Carta geologica del Regno, alla preparazione ed alla pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) allo studio petrografico, chimico e paleontologico del materiale di rilevamento;

c) all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;

d) alla consulenza geo-mineralogica richiesta al Ministero dell'economia nazionale da altre Amministrazioni pubbliche.

I compiti suddetti, e segnatamente quelli indicati alle lettere *a*) e *b*), possono essere affidati anche a istituti universitari di geologia e di mineralogia.

Art. 2.

L'alta direzione scientifica e tecnica dell'Ufficio geologico e del servizio di rilevamento della Carta geologica d'Italia spetta ad una Commissione di tre membri scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra i cultori delle scienze geologiche. I membri sono nominati per un anno e possono essere riconfermati.

Fanno parte di diritto della Commissione, il capo dello Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili, e il diretore dell'Ufficio geologico.

Le spese per le riunioni della Commissione suddetta verranno regolate in modo analogo a quello che sarà stabilito per gli altri corpi consultivi del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

La Commissione di cui al precedente articolo determina il piano di rilevamento geologico e ne distribuisce il lavoro fra i geologi dell'Ufficio e i direttori degli istituti universitari secondo criteri di opportunità e di speciale competenza. Affida anche gli incarichi di studi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1. Prende in esame le relazioni dei lavori e degli studi compiuti.

Qualora parte del lavoro di rilevamento sia affidato al direttore di un istituto universitario esso potrà farsi coadiuvare o sostituire, sotto la sua diretta responsabilità, dai suoi assistenti.

Al direttore predetto sarà corrisposta, durante il periodo del rilevamento, l'indennità giornaliera di missione spettante al suo grado; agli assistenti una indennità giornaliera di L. 40.

L'estensione della zona da rilevare, nonchè la durata approssimativa del rilevamento stesso, saranno determinati dalla Commissione dianzi citata, tenendo presente che, in via di massima, il rilevamento dovrà essere compiuto nelle vacanze estivo-autunnali.

Art. 4.

Il lavoro di coordinamento e di eventuale perfezionamento di dettaglio delle zone rilevate con le modalità precedentemente indicate, nonchè la preparazione e la pubblicazione dei fogli della carta geologica, in modo che questa venga eseguita con uniformità di criteri, sarà opera dei geologi dell'Ufficio.

Su parere della Commissione suddetta potranno anche essere destinati, in aiuto ai geologi dell'Ufficio, aiuti od assistenti universitari di geologia, e reciprocamente, allievi geologi dell'Ufficio potranno collaborare con direttori d'istituti universitari nel lavoro a questi ultimi affidato.

I compiti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, potranno essere anche affidati a istituti universitari che provvederanno alle eventuali spese con i fondi dati loro in dotazione.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale sarà autorizzato, mediante decreto Reale, ad accettare da Enti, da Associazioni, da privati, lasciti, donazioni, contributi, che saranno versati con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata ed inscritti, con decreto del Ministro per le finanze, al capitolo n. 86 dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia nazionale per l'anno finanziario 1923-924, e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Capo II.

PERSONALE D'UFFICIO.

Sezione I. — *Personale tecnico superiore*

Art. 6.

Il ruolo del personale tecnico superiore del Regio ufficio geologico è quello di cui alla tabella n. 84 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, salvo le seguenti modificazioni:

a) il direttore del Laboratorio chimico s'inquadra nel grado 7° anzichè nel 6° della tabella di classificazione per gradi del personale tecnico superiore del gruppo *A* del Regio ufficio geologico di cui all'allegato 1 del sopracitato decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che s'intende, conseguentemente, modificato nella tabella predetta;

b) il numero dei posti nel grado 9° (geologi) viene ridotto a due.

Art. 7.

Il direttore dell'Ufficio viene scelto, normalmente, fra i geologi superiori i quali abbiano compiuto non meno di tre anni di effettivo servizio nel grado.

In via eccezionale, il direttore potrà essere nominato, con decreto Reale, su proposta del Ministro, fra persone estranee all'Ufficio.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso la scelta e la nomina avverranno dopo sentita la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 8.

I geologi superiori vengono scelti, fra i geologi capi che contino tre anni di effettivo servizio nel grado, con il criterio del merito comparativo.

Le promozioni sono conferite su designazione del Consiglio d'amministrazione del Ministero composto nei modi stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418.

Art. 9.

I geologi capi sono scelti, in seguito a concorso, fra i geologi principali.

Sono ammessi al concorso i geologi principali i quali alla data del decreto che lo bandisce abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado stesso.

Art. 10.

Il concorso di cui all'articolo precedente è per titoli ed esami.

Il decreto che lo bandisce stabilirà la modalità e le norme per le prove e per la valutazione dei titoli.

La Commissione giudicatrice sarà costituita da membri competenti della Commissione di cui all'art. 2 ed, eventualmente, da altri geologi nominati dal Ministro. Ne fanno parte di diritto il capo dell'Ispettorato generale delle miniere e dei combustibili e il direttore del Regio ufficio geologico.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Art. 11.

I geologi principali vengono scelti, su designazione del Consiglio d'amministrazione, per un terzo col criterio del merito comparativo e per due terzi per merito assoluto, fra i funzionari del grado inferiore.

Il grado di geologo sarà conferito all'allievo geologo che abbia compiuto un periodo di effettivo servizio di non meno di tre anni e che sia giudicato meritevole della promozione dal Consiglio di amministrazione del Ministero.

L'allievo geologo è nominato in seguito a pubblico concorso per esami con le norme di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Possono partecipare al concorso i laureati in scienze naturali o in ingegneria nelle Regie università o scuole superiori d'ingegneria.

Per le modalità del concorso per la composizione della Commissione giudicatrice per le norme sulle prove si applicano le disposizioni del precedente articolo 10.

Art. 12.

Il direttore del Laboratorio chimico è scelto, di regola, per concorso per titoli ed esami fra i chimici dell'Ufficio (chimico principale e chimico).

Il chimico principale ed il chimico per essere ammessi al concorso dovranno aver compiuto alla data del decreto che lo bandisce non meno di tre anni il primo, di sei il secondo, di effettivo servizio fra i due gradi.

Potranno anche essere ammessi al concorso, se al momento dell'apertura del medesimo se ne presentasse l'opportunità, anche i laureati in chimica non appartenenti allo Ufficio, che siano però liberi docenti universitari ed abbiano esercitato per tre anni servizio effettivo di aiuto o assistente in una cattedra di chimica o di mineralogia in una Regia università o istituto equiparato.

Per le modalità del concorso, la composizione della Commissione, la valutazione dei titoli s'intendono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 10 del presente decreto, salvo per ciò che si riferisce a taluni componenti della Commissione che dovranno essere scelti fra i professori di chimica o di mineralogia in una università del Regno o istituto equiparato.

Art. 13.

Al grado di chimico principale sono promossi, per merito assoluto, previa designazione del Consiglio di amministrazione, i funzionari del grado immediatamente inferiore.

I chimici sono nominati in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami cui possono prender parte i laureati in chimica delle università o istituti superiori equiparati i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio come assistente universitario.

Per le modalità del concorso la composizione della Commissione, la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni dell'art. 10, con le varianti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

SEZIONE II. — *Personale tecnico.*

Art. 14.

Il ruolo del personale tecnico del Regio ufficio geologico è quello di cui alla tabella n. 84 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

I disegnatori principali vengono scelti, col criterio del merito comparativo, tra i disegnatori e i disegnatori aggiunti che abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio fra i due gradi.

La promozione si effettuerà su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero composto come all'art. 2 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 418.

Art. 15.

Il posto di disegnatore è conferito per anzianità congiunta al merito, al disegnatore aggiunto che abbia prestato effettivo servizio per almeno sette anni in tale grado e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 16.

I posti di disegnatore aggiunto sono conferiti, mediante pubblico concorso per esame, e con le norme di cui all'articolo 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Possono essere ammessi al concorso i licenziati dei Regi istituti tecnici, sezione agrimensura, dei Regi istituti di belle arti del Regno (corso medio) e coloro che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno.

Il decreto che bandisce il concorso stabilirà le modalità e le norme per le prove, per la composizione della Commissione ed i limiti di età.

SEZIONE III. — *Personale d'ordine.*

Art. 17.

Il ruolo del personale d'ordine è quello di cui alla citata tabella n. 84, salvo le seguenti varianti:

a) i posti nel grado 11° (archivista) vengono ridotti da due a uno;

b) quelli del grado 12° (applicato) vengono ridotti da due a uno.

Le promozioni al grado di primo archivista e di archivista sono effettuate seguendo le stesse norme stabilite dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 11 novembre 1923, n. 2395, per il personale del gruppo *C* appartenente alle Amministrazioni centrali.

Art. 18.

Fermi restando i diritti riservati dalle leggi vigenti per la nomina ai posti del 12° grado ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i posti di applicato sono conferiti, mediante pubblico concorso per titoli, cui possono partecipare gli alunni d'ordine delle Amministrazioni centrali e provinciali i quali abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta e siano in servizio da almeno sei mesi.

Le modalità del concorso, la composizione della Commissione, i criteri di valutazione dei titoli saranno stabiliti col decreto che lo bandisce.

SEZIONE IV. — *Personale subalterno.*

Art. 19.

Il personale subalterno comprende i gradi di commesso preparatore o usciere capo, di usciere, di inserviente.

Per tutto quanto si riferisce all'assunzione, alle promozioni, al trattamento economico e di carriera del detto personale, si applicheranno le norme in vigore per il personale della medesima categoria delle Amministrazioni centrali.

CAPO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto il Ministro, sentita la Commissione di cui all'art. 2, potrà restituire, o su domanda o per ragioni di servizio, al ruolo d'origine taluno degli attuali geologi principali o geologi provenienti dal Real corpo delle miniere, i quali si siano avvalsi del diritto di opzione loro concesso dal decreto Ministeriale 10 marzo 1920, per il passaggio nel ruolo del personale dell'Ufficio geologico.

I detti geologi principali o geologi riprenderanno, all'atto del ritorno nel ruolo d'origine, la stessa posizione d'anzianità di grado nel ruolo, che sarebbe loro spettata qualora fossero rimasti a far parte del Real corpo delle miniere.

Art. 21.

I posti che nella prima attuazione e dentro tre anni dalla entrata in vigore del presente decreto si renderanno vacanti:

a) nel grado 6° (geologo superiore) possono essere conferiti per merito comparativo ai funzionari del grado 7° che contino complessivamente nei gradi 7° ed 8° quattro anni di effettivo servizio;

b) nel grado 7° (geologo capo e direttore del Laboratorio chimico) possono essere conferiti, per merito comparativo ai funzionari del grado 8° che abbiano complessivamente nei gradi 8° e 9° tre anni di effettivo servizio;

c) nel grado 9°, gruppo *B* (disegnatori principali) potranno essere conferiti per merito comparativo agli attuali disegnatori che al 1° dicembre 1923 contavano almeno otto anni di anzianità di grado valutabile nei modi di cui al 2° comma dell'art. 35 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 22.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti del ruolo tecnico superiore (gruppo *A*) del Regio ufficio geologico sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità:

a) quelli del grado 6° (geologo superiore) agli attuali geologi capi provenienti dal Real corpo delle miniere, i quali, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, erano ingegneri capi di prima classe;

b) quelli del grado 8° (geologi principali) agli attuali geologi provenienti dal Real corpo delle miniere, i quali, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, erano ingegneri di prima classe.

I funzionari di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno collocati nei rispettivi gradi di geologo superiore e di geologo principale con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina ad ingegnere capo di prima classe e ad ingegnere di prima classe, col beneficio di cui al 2° comma dell'art. 40 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento sull'anzianità di classe valutata al 1° dicembre 1919 e con i benefici eventualmente spettanti ai sensi del 3° comma dell'art. 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 23.

Gli attuali disegnatori che continò almeno sette anni di grado, valutabile ai sensi del 2° comma dell'art. 35 del citato decreto 11 novembre, saranno collocati nel grado decimo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo.

Art. 24.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 25.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo per quanto si riferisce all'inquadramento, al collocamento del personale nei gradi e nei posti previsti dall'allegata tabella, alle promozioni, all'assegnazione degli stipendi che avranno luogo con decorrenza dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' S[illegible].

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1924.

Atti del Governo, registro 221, *foglio* 234 — GRANATA.

Tabella allegata al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3213, che sostituisce le tabelle n. 84 dell'allegato II e n. 41 dell'allegato IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ruolo organico del personale dei gruppi A, B e C e del personale subalterno del Regio ufficio geologico.

GRUPPO *A*.

PERSONALE TECNICO SUPERIORE.

Grado	Numero dei posti
5° Direttore dell'ufficio	1
6° Geologi superiori	2
7° Geologi capi	2
7° Direttore laboratorio chimico	1
8° Geologi principali	3
8° Chimico principale	1
9° Geologi	2
9° Chimico	1
10° Allievo geologo	1
Totale	14

GRUPPO *B*.

PERSONALE TECNICO.

Grado	Numero dei posti
9° Disegnatori principali	1
10° Disegnatore 11° Disegnatore aggiunto	3
Totale	4

GRUPPO *C*.

PERSONALE D'ORDINE.

Grado	Numero dei posti
10° Primo archivista	1
11° Archivista	1
12° Applicato	1
Totale	3

PERSONALE SUBALTERNO.

	Numero dei posti
Commesso preparatore o capo usciere	2
Usciere	2
Inserviente	1
Totale	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3223.

Concessione dei servizi di navigazione fra le isole ed il continente.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuto che occorre provvedere con conveniente sollecitudine all'assetto definitivo dei servizi postali marittimi fra le isole e il continente, attualmente gestiti dalle Ferrovie dello Stato (e cioè: Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-Maddalena; Napoli-Palermo; Palermo-Trapani-Tunisi), e che perciò si rende opportuno che il Governo possa addivenire anche alla concessione dei servizi stessi all'industria privata, con la procedura che riterrà più rispondente agl'interessi dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per la marina (udito il Commissario per i servizi della marina mercantile) nonchè dei Ministri per le finanze e per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Commissario per i servizi della marina mercantile, nonchè coi Ministri per le finanze e per le poste ed i telegrafi, è autorizzato a determinare l'ordinamento definitivo dei suddetti servizi postali marittimi, e ad affidare l'esercizio dei medesimi all'industria privata anche a licitazione o a trattativa privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — REVEL — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 256. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1924, n. 214.

Istituzione di una speciale centuria della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1810, che stabilisce le attribuzioni del Regio commissario per il porto di Napoli;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale è stata istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e successive disposizioni;

Ritenuta la necessità di intensificare il servizio di polizia nel porto di Napoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la marina, per i lavori pubblici e per le finanze, udito il Commissario per la marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i servizi di polizia nel porto di Napoli è istituita una speciale centuria della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Detta centuria è alle dipendenze disciplinari e sotto l'alto controllo amministrativo del comando generale M. V. S. N.

Per il suo impiego speciale, essa è a disposizione dell'ufficio di pubblica sicurezza del porto, il quale se ne avvarrà secondo le direttive del Regio commissario per il porto, concordate con il comando generale della M. V. S. N.

Art. 2.

La centuria di cui al precedente articolo sarà impiegata:

a) nel servizio generale di pubblica sicurezza nel porto di Napoli, a terra ed a mare;

b) in via subordinata, nei servizi di vigilanza e guardia nel porto, a richiesta dei privati.

Essa non potrà mai essere distolta dai suddetti servizi, senza apposita autorizzazione concessa, volta per volta, dal Regio commissario per il porto.

Art. 3.

Gli speciali servizi nell'interesse dei privati saranno disposti dal comandante della centuria, previ accordi con l'ufficio di pubblica sicurezza del porto, in relazione alle esigenze del servizio generale, ed inteso il Regio commissario per il porto.

Le relative tariffe saranno stabilite da detto Regio commissario.

Art. 4.

Per fronteggiare le spese occorrenti per il mantenimento della centuria e per i servizi ad essa affidati, sono istituite le seguenti tasse a favore del Regio commissariato per il porto di Napoli:

a) un aumento di cent. 5 sulla sopratassa di ancoraggio di cui all'art. 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 1018, a carico delle navi che entrano nel porto di Napoli;

b) una tassa sulle merci che si sbarcano nel porto di Napoli, così commisurata:

sul carbone, L. 0.10 per tonnellata di peso;
sul grano, L. 0.30 per tonnellata di peso;
sulle altre merci L. 0.60 per tonnellata di peso.

L'aumento di cui alla lettera *a*) sarà accertato e riscosso con le stesse norme stabilite per la sopratassa già in vigore; la tassa sulle merci sarà accertata e riscossa dalla locale Regia dogana, la quale dovrà versare, ogni decade, alla cassa del Commissariato, le somme riscosse.

Allo stesso scopo di fronteggiare le spese della centuria, saranno destinate le entrate provenienti dai servizi disimpegnati nell'interesse dei privati.

Qualora le future esigenze amministrative lo consentano, il Regio commissario per il porto di Napoli potrà, con propri decreti, ridurre la tassa sulle merci di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

I progetti dei decreti medesimi dovranno essere sottoposti alla approvazione del Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 5.

Per la gestione amministrativa della centuria è istituita, presso il Regio commissariato per il porto di Napoli, una contabilità speciale. Tale contabilità comprenderà i proventi di cui al precedente articolo 4 e tutte le spese, sostenute e da sostenere, per l'organizzazione ed il funzionamento della centuria.

Il riscontro sulle spese sarà fatto dal comando generale della M. V. S. N. in base ai rendiconti, che ad esso trasmetterà mensilmente il comandante della centuria.

Art. 6.

L'organico, il trattamento economico e le norme disciplinari che dovranno regolare la centuria, saranno stabiliti dal comando generale della M. V. S. N.

Art. 7.

Le spese che fossero state anticipate dal Regio commissariato per il porto di Napoli per la prima organizzazione della Milizia portuaria di cui al presente decreto, saranno reintegrate al bilancio del Commissariato medesimo, con prelevamenti mensili dalla contabilità speciale di cui all'art. 5, di importo non superiore alle 5000 lire ciascuno, fino alla totale estinzione del debito.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 245. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 217.

Approvazione di saldi di spese residue risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 300,030.84 inscritta al capitolo n. 95-*a* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo n. 41 - Indennità di corredo e spese variabili per gli ufficiali della Regia marina » degli stati di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1919-20 e 1918-19 per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 2.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 1,116,920.65 inscritta al capitolo n. 95-*b* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo n. 42 - Corpo Reale equipaggi Paghe e rafferme » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1919-20 per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 3.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 4,092,830.15 inscritta al capitolo n. 95-*c* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 41 - Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma e spese varie relative » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 4.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 72,183.29 inscritta al capitolo n. 95-*d* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 65 - Difese costiere - Personale » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1918-19 per provvedere al saldo delle eccedenze verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 5.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 460,742,64 inscritta al capitolo n. 95-*e* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 44 - Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Spese per fattorini e cantonieri » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 6.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 415,002.11 inscritta al capitolo 95-*f* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 46 - Indennità per i personali militari della Regia marina » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 7.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 7,323,324.63 inscritta al capitolo n. 95-*g* « Eccedenza di impegni verificatasi sul cap. 47 - Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali » dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 8.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 1,594,551.23 inscritta al capitolo n. 95-*h* « Eccedenza di imepgni verificatasi sul capitolo 49 - Casermaggio corpi di guardia ed illuminazione - Materiali ed arredi di alloggi e uffici militari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 9.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 534,435.94 inscritta al capitolo 95-*i* « Eccedenza di impegni verificatasi nel capitolo 51 - Istituti di marina - Regia scuola navale di guerra - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti - Spese generali - Spese per i professori militari » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 10.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 62,335.04 inscritta al capitolo n. 95-*l* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 66 - Fitto di locali e canoni d'acqua per la marina militare - Indennità d'alloggio agli ufficiali » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 11.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 1,503,479.73 inscritta al capitolo n. 95-*m* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 82 - Spese varie per il personale lavorante » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 12.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 294.668.22 inscritta al capitolo n. 95-*n* « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo 87 - Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Art. 13.

E' approvata la maggiore assegnazione di L. 54,181,845.89 inscritta al capitolo n. 95-XIX « Eccedenza di impegni verificatasi sul capitolo n. 133 - Quote di ammortamento del valore di piroscafi per i quali non venne richiesto il noleggio (art. 4 sotto art. 12-E del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1921-22 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze di impegni verificatesi nel conto consuntivo predetto.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 *febbraio* 1924.
Atti del Governo, registro 221, *foglio* 249. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 218.

Approvazione di eccedenze d'impegni risultanti dal rendiconto consuntivo del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1922-23.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 120,803.16 verificatasi sul capitolo n. 3 « Ministero - Spese varie d'ufficio - Spese postali e telefoniche - Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per militari ed impiegati » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1922-23.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 16,635,912.06 verificatasi sul capitolo n. 18 « Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1922-23.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 5,997,594.60 verificatasi sul capitolo n. 19 « Pensioni ordinarie (Personale lavorante) - Spese fisse » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1922-23.

Art. 4.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 237,486.10, verificatasi sul capitolo n. 27 « Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e del segnalamento marittimo - Materiale e mano d'opera - Rinnovazione degli apparecchi - Spese di esercizio del naviglio addetto al servizio dei fari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 5.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,549,254.99 verificatasi sul capitolo n. 32 « Ufficiali della Regia marina » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizo finanziario 1922-23.

Art. 6.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 2,296,556.22 verificatasi sul capitolo n. 38 « Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi, gratificazioni di rafferma e spese varie relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 7.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 797,573.55 verificatasi sul capitolo n. 40 « Soprassoldi al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Spese per fattorini e cantonieri » dello stato di previsione della spesa dei Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 8.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,764,717.17 verificatasi sul capitolo n. 43 « Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e dei personali delle amministrazioni dipartimentali » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 9.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 122,034.29 verificatasi sul capitolo n. 45 « Casermaggio corpi di guardia ed illuminazione. Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 18,909,468.90 verificatasi sul capitolo n. 46 « Armamenti navali (competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna » dello stato di previsione della spesa dei Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 11.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 575,611.23 verificatasi sul capitolo n. 47 « Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia accademia navale - Regia scuola meccanici - Regia scuola specialisti) - Spese generali - Spese per i professori militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 12.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,617,227.64 verificatasi sul capitolo n. 90 « Indennità temporanea mensile al personale salariato dipendente dall'Amministrazione militare marittima (decreto Ministeriale 14 ottobre 1918, in applicazione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e R. decreto-legge 3 giugno 1920, numero 737 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 13.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 1,548,340.38 verificatasi sul capitolo n. 91 « Indennità militari agli ufficiali della Regia marina ed ai sottufficiali del corpo Reale equipaggi ai sensi del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1462 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Art. 14.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 188,861.65 verificatasi sul capitolo n. 94/4 « Spese pel mantenimento dei profughi di Smirne » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924
Atti del Governo, registro 221, foglio 250. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1924, n. 219.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono apportate le variazioni in appresso indicate:

In aumento:

Cap. n. 132 *bis* (di nuova istituzione) « Contributo dello Stato nelle spese sostenute dalla società « Umanitaria » di Milano per il corso magistrale svoltosi nei mesi di settembre ed ottobre 1922	L.	120,000

In diminuzione:

Cap. n. 31 « Indennità per l'esercizio delle funzioni dei direttori didattici governativi, ecc. »	L.	40,000
Cap. n. 36 « Assegni di benemerenza ai maestri e alle maestre delle scuole elementari, ecc. »	»	10,000
Cap. n. 44 « Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole »	»	20,000
Cap. n. 68 « Convitti nazionali - Aiuti e sussidi per lavori di manutenzione dei locali »	»	30,000
Cap. n. 90 « Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese, ecc. »	»	20,000
Totale	L.	120,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 252. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1924, n. 220.

Esecuzione di opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuto che la provincia e la città di Zara non si trovano in condizioni finanziarie tali che permettano ad esse di eseguire i lavori pubblici di loro competenza o di poter contribuire, giusta le vigenti disposizioni di legge, all'esecuzione delle opere pubbliche che sono a parziale carico dello Stato;

Considerata l'importanza e l'urgenza di tali lavori in rapporto ai vitali interessi della provincia e della città di Zara, nonchè la eccezionalità delle cause che hanno determinato le difficili condizioni di bilancio dei due Enti pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire a tutto carico dello Stato e per mezzo del Ministero dei lavori pubblici nella provincia e nella città di Zara le opere pubbliche indicate nell'annessa tabella, vistata d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, per la complessiva somma di L. 2,000,000.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 è dichiarata a tutti gli effetti di legge, di pubblica utilità

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze sarà provveduto all'inscrizione della suddetta spesa di L. 2,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-924, all'infuori dei limiti stabiliti col R. decreto 3 maggio 1923, numero 1285.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 253. — GRANATA.

Tabella delle opere pubbliche da eseguire a cura e spese dello Stato nella provincia e nella città di Zara.

1. Riparazione straordinaria di opere comunali nell'interno dell'abitato di Zara (strade, acquedotto, fognatura)	L.	345,000
2. Sistemazione della strada da Barcagno e Cereria al confine di Boccagnazzo, della strada Cölovare e della strada di Borgo Erizzo	»	215,000
3. Costruzione di un ponte con campata amovibile fra le rive San Rocco e Cereria	»	600,000
4. Riparazione, sistemazione ed ampliamento dell'Ospedale provinciale	»	500,000
5. Costruzione di due edifici per scuole elementari	»	340,000
Totale	L.	2,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1923, n. 3209.
Erezione in Ente morale della fondazione Sottotenente Giuliano Castelli, a favore del 18° reggimento fanteria.

N. 3209. R. decreto 29 dicembre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, la fondazione Sottotenente Giuliano Castelli, costituita coll'offerta di L. 1000, fatta a favore del 18° reggimento fanteria, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 3210.
Contributo scolastico del comune di Ortovero.

N. 3210. R. decreto 11 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Ortovero, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1522.54 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 214, è elevato a L. 2097.89, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 156.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Camerino.

N. 156. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Camerino.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 157.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Montecarotto.

N. 157. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Montecarotto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 159.
Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Pisa.

N. 159. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei Comuni della provincia di Pisa, con le modificazioni deliberate da quella Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 2 marzo, 27 aprile, 5 luglio 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 223.
Erezione in Ente morale della Società di pubblica assistenza «Croce Verde», in Rimini.

N. 223. R. decreto 3 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la società di pubblica assistenza «Croce verde» di Rimini, viene eretta in Ente morale, ed è approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1924.

DECRETI MINISTERIALI 20 febbraio 1924.
Inibizioni di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Cavoretti Marina Vittoria Giuseppina, nata a Canelli da Paolo e da Camperi Ernestina, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Cavoretti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 gennaio 1924 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Cavoretti Marina Vittoria Giuseppina il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Crivelli Aristide Severino Nicola, nato a San Severino Marche, dal fu Adolfo e da Elena Strappini trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Crivelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 23 gennaio 1924 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Crivelli Aristide Severino Nicola il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1924.

Norme per il funzionamento del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, delle sue sezioni e del Comitato amministrativo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, concernente l'organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

Il funzionamento del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale, delle sue sezioni e del Comitato amministrativo è regolato dalle norme seguenti:

Art. 1.

Salvo casi di urgenza, il Ministro convoca il Consiglio, a sezioni riunite e distinte, almeno otto giorni prima delle adunanze.

All'avviso di convocazione viene unito l'ordine del giorno delle materie da trattare con l'indicazione dei rispetivi relatori.

Art. 2.

In assenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, il Consiglio a sezioni riunite è presieduto dal vice presidente di sezione più anziano di età.

Le sezioni, in assenza del Sottosegretario di Stato e del vice presidente, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art. 3.

All'ordine del giorno del Consiglio potranno, in caso di urgenza, essere aggiunti altri argomenti, su richiesta dell'Amministrazione.

Art. 4.

Il Ministro affida lo studio di ciascun affare posto all'ordine del giorno ad uno o più consiglieri, i quali presenteranno, di regola, una relazione scritta, che sarà possibilmente distribuita prima della riunione ai componenti del Consiglio, e che in ogni caso sarà depositata, insieme con tutti i documenti relativi, all'ufficio competente.

Non possono essere nominati relatori:

a) i consiglieri che siano insegnanti o amministratori della scuola interessata nell'affare:

b) i consiglieri che abbiano rapporti di parentela o di affinità con le persone interessate nell'affare.

Art. 5.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio a sezioni riunite o delle singole sezioni, è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri non di diritto.

Art. 6.

Per l'esame degli atti di concorso o di promozione a stabile di insegnanti e direttori nei Regi istituti superiori agrari e forestali e di medicina veterinaria e nelle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1924; per gli stessi atti relativi a insegnanti e direttori nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 6 del predetto Regio decreto, e nelle Regie stazioni sperimentali per industrie, di cui al n. 11 dell'art. 6 del predetto Regio decreto, si seguirà la procedura seguente:

Il relatore, di cui al primo comma dell'art. 4 del presente decreto, esamina se siano state osservate tutte le norme prescritte dai regolamenti; se i titoli valutati dalla Commissione giudicatrice siano esclusivamente quelli trasmessi dall'aspirante con la propria domanda; se i singoli commissari abbiano espresso il giudizio richiesto per ciascun candidato e se questo corrisponda nei motivi e nei raffronti ai criteri adottati; consegna quindi all'ufficio di segreteria del Consiglio, gli atti del concorso esaminati e la propria relazione, con le osservazioni che crede opportune.

Nel riferire alla sezione competente, il relatore deve anzitutto dare lettura della intera relazione della Commissione giudicatrice; tale lettura non può essere omessa per qualsiasi motivo.

Quando, su proposta di uno o più dei suoi membri, la sezione ritenga contestabile l'operato della Commissione giudicatrice di un concorso, la discussione e la deliberazione definitiva in proposito è rinviata ad una seduta successiva. In tal caso tutti gli atti del concorso, durante l'intervallo che decorre da una seduta all'altra, sono depositati, presso la segreteria del Consiglio, affinchè tutti i consiglieri possano prenderne visione.

L'ordine del giorno della seduta nella quale avrà luogo la discussione del concorso o dei concorsi contestati, è trasmesso a ciascun consigliere almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 7.

Quando, in base alla disposizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, la sezione prima sia chiamata a pronunciarsi su provvedimenti disciplinari a carico di personale direttivo delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, i direttori di questi istituti ne designeranno due, i quali saranno chiamati dal Ministro a far parte della sezione prima con voto deliberativo, in luogo dei due professori indicati nel predetto comma n. 1 dell'art. 5.

Art. 8.

Quando le sezioni prima e seconda sono interpellate sugli argomenti di cui al n. 1, rispettivamente degli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, perchè le deliberazioni siano valide è necessaria la presenza di almeno quattro dei membri di diritto, e di questi uno almeno dovrà essere tra i designati a rappresentare l'istituto al quale appartiene l'incolpato.

L'accusa sarà sostenuta da un funzionario di grado non inferiore al sesto, designato dal Ministro.

Le votazioni sono sempre fatte a scrutinio segreto.

Art. 9.

Salvo casi di urgenza, il Sottosegretario di Stato convoca il Comitato amministrativo almeno otto giorni prima delle adunanze.

In assenza del Sottosegretario di Stato, il Comitato amministrativo è presieduto dal consigliere più anziano che non sia membro di diritto.

Per la validità delle deliberazioni deve essere presente all'adunanza la maggioranza dei membri aventi voto deliberativo, dei quali almeno uno dei rappresentanti il personale.

Quando si tratti di provvedimenti disciplinari, l'accusa viene sostenuta da un funzionario designato dal Ministro, di grado non inferiore al sesto. L'incolpato ha il diritto di essere ascoltato personalmente o di presentare per iscritto le proprie difese.

Le votazioni sono sempre fatte a scrutinio segreto.

Art. 10.

I membri di diritto facenti parte del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale, e del Comitato amministrativo, hanno voto consultivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	271353	600 —	Cerasuolo *Rosa* fu Luigi, nubile, domiciliata a Napoli; con usufrutto a Scotti Carmine fu Pietro, domiciliato a Napoli.	Cerasuolo *Maria Rosa* fu Luigi, dom. a Napoli. Con usufrutto come contro.
Prest. Naz. 5 %	20448	800 —	Ferrari *Cesare Augusto* fu Francesco, domicil. a Buenos Aires.	Ferrari *Augusto-Cesare-Ernesto*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	309201	255 —	Barletta Teresa fu Giovanni Battista vedova di *Aurichiella Gaetano* dom. a Caltagirone (Catania) con usufrutto a Barletta Angela fu Giovanni Battista ved. di *Barletta Giacomo* dom. a Caltagirone (Catania).	Barletta Teresa fu Giovanni Battista vedova di *Barletta Giacomo* dom. come contro; con usufrutto a Barletta Angela fu Giovanni Battista ved. di *Aurichiella Gaetano*, dom. come contro.
»	24160	35 —	Locchi *Pasquale* fu Luigi, minore sotto la tutela di Locchi Francesco, dom. a Figline Valdarno (Firenze).	Locchi *Benedetto-Pasquale* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
»	225398	180 —	Callari Luigia fu Luigi, moglie di Ventimiglia Enrico, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosina* fu *Antonio* vedova di Callari Luigi, dom. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosalia* fu *Antonino*, vedova ecc. come contro.
»	71220	475 —	Rocca Modesta fu Giovanni, moglie di Rizzi Guido, dom. a Cherasco (Cuneo); con usufrutto a Blengio Margherita fu *Domenico*, vedova di Rocca Marcello, dom. a Cherasco (Cuneo).	Intestata come contro; con usufrutto a Blengio Margherita fu *Giovanni*, vedova, ecc. come contro.
»	71221	475 —	Rocca Maria fu Giovanni, moglie di Formica Giovanni, dom. a Tenda (Cuneo), con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	71222	955 —	Rocca Agnese fu Pietro-Antonio, vedova di Pascale Domenico, dom. a Bene Vagienna (Cuneo) con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 febbraio 1923.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.